

Allegato "A" al n. 30.325/19.955 di rep.

STATUTO

Articolo 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione

"PIETRO DI BIASI AMICI DEL CUORE",

una libera associazione apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. I fini sociali e l'organizzazione dell'Associazione sono stabiliti nel presente Statuto che viene adottato ed entra in vigore immediatamente.

La sede dell'Associazione "Pietro Di Biasi amici del cuore" è in Via delle Forze Armate 260/6, CAP 20152, Milano e potrà essere trasferita con semplice delibera d'assemblea solo su territorio italiano. Possono essere costituite sedi secondarie, sezioni e dipendenze, su decisione della sede centrale, mediante delibera del Consiglio Direttivo, in ogni parte d'Italia e dell'estero.

Articolo 2

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, intitolata al Cardiochirurgo Pietro di Biasi ha lo scopo di ricordare il Dott. Pietro Di Biasi attraverso la promozione di attività in ambito medico-scientifico e culturale che ne ripropongano la curiosità intellettuale e gli alti valori morali e professionali.

Inoltre l'associazione riunisce tutti coloro che condividono con i propri cari il dolore e i problemi connessi con la malattia oncologica.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Articolo 3

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4

SCOPI E FINALITA'

L'Associazione si prefigge come scopo principale di:

- promuovere od organizzare conferenze di contenuto medico-scientifico relativo all'ambito di ricerca;
- organizzare o sostenere attività culturali di vario genere, purché coerenti con gli alti valori morali e professionali e lo spirito di curiosità del Dott. Pietro Di Biasi;
- instaurare un rapporto di collaborazione con enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali, nonché collaborare con movimenti, associazioni del territorio, Medici di

Medicina Generale ed altre organizzazioni con i quali si ritenga utile avere rapporti.

L'associazione "Pietro Di Biasi amici del cuore" per il raggiungimento dei suoi fini, intende quindi sostenere e promuovere varie attività, in particolare:

-- Attività medico-scientifiche e culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, documenti, pubblicazioni, attività divulgative ecc.

-- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di aggiornamento, attività di ricerca con enti pubblici, associazioni e privati.

-- Attività di istituzione di borse di studio destinate a studenti o ricercatori meritevoli in ambito medico-scientifico;

-- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, attivazione sito internet, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute. Le attività sopra elencate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie fornite dai propri aderenti.

I volontari prestano attività nell'ambito dell'Associazione e tale attività è da intendersi del tutto gratuita.

Solo in casi specifici e dopo delibera del Consiglio Direttivo, alcune attività potranno essere svolte con collaborazioni retribuite al di fuori del Direttivo e dei Soci.

Per il conseguimento dei predetti scopi, nel rispetto delle norme vigenti, l'associazione può partecipare a qualsiasi tipo di gara (convenzioni, trattative, concessioni etc.) per ottenere l'affidamento da amministrazioni pubbliche e/o private dell'esecuzione dei servizi connessi agli scopi statutari. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere; stipulare mutui e concedere pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali.

Articolo 5

REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere ammessi in qualità di soci le persone fisiche o giuridiche o gli enti che accettano le norme del presente statuto e intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6

AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

L'associazione "Pietro Di Biasi amici del cuore" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle fina-

lità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione, su cui deciderà il Consiglio Direttivo senza obbligo di motivazione anche in caso di non accoglimento, deve essere redatta per iscritto dal richiedente al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno tre soci, con il contestuale versamento della quota sociale e con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, codice fiscale;

- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

Per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, la domanda di ammissione dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

La tessera rilasciata al socio con l'accettazione dell'iscrizione e a seguito del versamento della quota di adesione ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa. Il rifiuto del consiglio direttivo nei confronti del nuovo socio comporta la restituzione della quota eventualmente versata.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Articolo 7

CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

- **Fondatori;**
- **Ordinari;**
- **Sostenitori;**
- **Onorari;**
- **Benemeriti.**

a) I **soci fondatori** sono coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione e sono indicati nell'atto costitutivo. Essi sono soggetti al versamento della quota sociale annuale.

b) I **soci ordinari** sono persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

c) I **soci sostenitori** sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'Associazione mediante il versamento, oltre alle quote annuali, di somme di particolare entità.

d) I **soci onorari** sono persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione; coloro che abbiano particolari benemeriten-

ze, e, in particolare, coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio.

e) I **soci benemeriti** sono coloro che abbiano mostrato particolare interesse per gli scopi sociali e che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale e non sono soggetti al pagamento della quota associativa. La suddivisione degli aderenti alle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare tutti i soci soggetti al pagamento della quota sociale ed in regola con suddetto pagamento hanno diritto a partecipare a riunioni, attività, convegni ed altre manifestazioni organizzate dall'Associazione, nonché a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 8

DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e dei relativi regolamenti nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

Articolo 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- **Automaticamente**, per mancato pagamento della quota associativa annuale dopo due mesi dalla scadenza.

- Per **dimissioni scritte** indirizzate al Consiglio Direttivo: tale recesso avrà decorrenza dalla data della comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- **Espulsione**: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previo richiamo e diffida al Socio interessato, in caso di comportamenti in contrasto con gli scopi e il patrimonio dell'associazione e da quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'espulsione

ha effetto immediato dalla data del ricevimento della notifica del provvedimento da effettuarsi a mezzo raccomandata a.r.

- **Morte.**

Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 10

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente.
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Assemblea dei Soci;
- d) il Comitato Scientifico;
- e) il Collegio dei revisori o il Revisore.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito per una durata di 3 anni rinnovabili ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione. L'elezione degli organi dell'associazione non può, in alcun modo, essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno. L'assemblea può, inoltre, essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- 1) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- 2) per decisione del consiglio direttivo;
- 3) su richiesta di almeno un terzo degli associati.

Articolo 12

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice e l'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nei casi di comprovata urgenza, la convocazione potrà avvenire con altri sistemi purché sia garantito, in ogni caso, un minimo di preavviso rispetto alla data fissata per l'adunanza e sussista la possibilità di raccogliere adeguate informazioni sulle materie da trattare. Qualora il consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria o dell'assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dal Presidente. In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni,

a cura del consiglio dimissionario o, in difetto, dal presidente. La convocazione dell'assemblea avverrà presso la sede sociale o in altra sede purché sia sul territorio nazionale. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Articolo 13

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Per le modifiche al presente statuto, lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente. Il verbale dell'assemblea è redatto dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente tra i presenti ed è consultabile presso la sede sociale. L'assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

Articolo 14

FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni dell'assemblea avverranno di norma per alzata di mano; su richiesta di almeno la metà dei presenti si potranno svolgere a scrutinio segreto. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni e tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni aderente all'associazione ha diritto ad un voto.

Articolo 15

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del consiglio direttivo; approva il regolamento interno.
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il comitato Scientifico;
- c) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
- d) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:

- e) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione;
 - f) deliberare su proposte di modifiche dello statuto;
 - g) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 16

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- convocare l'assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto posto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componente del consiglio direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;

- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;
- decidere il trasferimento della sede;
- tenere il libro dei soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Articolo 17

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Pietro Di Biasi amici del cuore", è composto da un numero variabile dispari di membri da 3 a 9, ed è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. Tutto il consiglio direttivo deve essere formato da soci e dura in carica cinque anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Segretario**, il **Tesoriere**, i **Consiglieri** ed eventualmente altri incarichi ritenuti utili. In caso di dimissioni (scritte indirizzate al consiglio direttivo), decesso o per esclusione deliberata dal consiglio direttivo (in presenza di gravi motivi o qualora un consigliere non partecipi, senza giustificato motivo, a tre consecutive riunioni o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno), si procederà a cooptazione (fino a nuove elezioni) tra coloro che, non eletti, abbiano raccolto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente, il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea straordinaria. I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 18

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione in media due volte all'anno e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate dal presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta

telematica senza il rispetto del termine suddetto. In particolari casi di necessità ed urgenza, le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunione del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio direttivo e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio può attribuire, a mezzo del presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 19

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti rappresentando, agli effetti della legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha il potere di aprire il conto bancario e postale per conto dell'Associazione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, li presiede e sovrintende, in particolare, l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In casi di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro venti giorni alla ratifica del consiglio direttivo. In caso di impedimento del Presidente all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 20

IL VICE PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata. Esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo e ricopre la carica di tesoriere se questo non viene eletto.

Articolo 21

Il Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

In alternativa al Collegio puo' essere nominato un Revisore Unico.

Articolo 22

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da 3 a 6 soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Articolo 23

IL SEGRETARIO

Il Segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti del credito e gli altri enti in genere.

Articolo 24

IL TESORIERE

Il Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio. Redige il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione, redige i libri e i documenti contabili, cura la gestione amministrativa dell'associazione. Conserva tutti i documenti da lui redatti e verificati presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa, da lasciti e donazioni diverse, dall'eventuale fondo di riserva. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 26

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- beni, immobili e mobili;
- introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di medio valore;
- azioni promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- donazioni e lasciti;
- contributi di imprese e privati;
- corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

I fondi raccolti saranno erogati per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

Eventuali avanzi verranno devoluti all'esercizio successivo. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

Articolo 27

DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'associazione è vietato distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse e accessorie. Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a) il 10% al fondo di riserva
- b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere scientifico, assistenziale, culturale e per nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature o della sede.

Articolo 28

DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da

parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 29

DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E', comunque, facoltà degli aderenti all'associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 30

BILANCI

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la relazione gestionale e il bilancio preventivo del successivo esercizio, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 31

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 32

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione

o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

Articolo 33

RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, nonché alle leggi speciali in materia, in particolare al D. Lgs. 460/1997 ed alla L. 266/1991. F.to: Maurizio Di Biasi - Alba Mannarino - Iole Speranza - Cornelia Hendrika Pistor - Giovanni Cipriano - Alberto Cipriano - Raffaella Caputo notaio.

Copia conforme all'originale.

Milano,